

2007, dal momento che il riferimento alla data del 1° gennaio 2007 sarebbe stato incongruo, non risultando di fatto ancora operative a tale data le forme collettive di riferimento.

Un'altra questione trattata riguarda il criterio da seguire nel caso in cui un'impresa abbia proprie unità produttive ubicate in più regioni d'Italia, regioni nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali. Sul punto è stato espresso l'avviso che, in difetto di diversi accordi aziendali, si deve prendere a riferimento il complesso dei lavoratori, su scala nazionale, di una medesima impresa e non già, di volta in volta, quelli delle sue articolazioni operative a livello territoriale.

Destinazione del TFR in caso di nuovo rapporto di lavoro – Con Deliberazione del 24 aprile 2008, la COVIP ha fornito ulteriori chiarimenti operativi circa l'applicazione del DM 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge 296/2006, con il quale sono state, tra l'altro, definite le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, alla luce delle novità recate dall'art. 8 del Decreto. Tali chiarimenti, integrativi di quelli già forniti con Deliberazione del 21 marzo 2007, riguardano, in particolare, l'ipotesi del lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro e che abbia già effettuato, attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica, una scelta relativa al conferimento del TFR, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Al riguardo è stato, in generale, rilevato che in sede di nuova assunzione spetta al datore di lavoro verificare la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, a firma del lavoratore. Alla dichiarazione deve essere, di norma, allegata un'attestazione del datore di lavoro di provenienza, da rilasciarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, circa la scelta compiuta dal lavoratore in merito alla destinazione del TFR. In alternativa, il lavoratore potrà corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata.

Indicazioni di dettaglio sono state, poi, fornite con riferimento alle diverse situazioni in cui può venirsi a trovare il lavoratore al momento della nuova assunzione, rispetto al conferimento del TFR. Nell'ipotesi che il lavoratore avesse scelto, in precedenza, di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, è precisato che il datore di lavoro continua a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Invece, qualora il lavoratore avesse deciso di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e avesse riscattato integralmente la posizione individuale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, deve essergli riconosciuto il diritto di effettuare nuovamente, entro sei mesi dalla nuova assunzione, la scelta sulla destinazione del TFR, attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo; in caso di mancata scelta nei termini, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla

scadenza del semestre viene destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

E' stato, poi, considerato il caso del lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale; al riguardo è stato chiarito che la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. Peraltro, se alla variazione del rapporto di lavoro consegue anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore deve fornire indicazioni, sempre entro un semestre dall'assunzione, circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando e, eventualmente, la misura del TFR da destinare a previdenza complementare.

Con riferimento a quest'ultimo profilo è stato, quindi, precisato che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche la quota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento. In allegato è fornito anche un fac-simile di siffatta dichiarazione ed è evidenziato che in considerazione della continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta, manifestata con la sottoscrizione della predetta dichiarazione, retroagiscono alla data dell'assunzione.

Prestazioni di previdenza complementare – La COVIP ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione di alcune previsioni del Decreto in tema di prestazioni negli Orientamenti del 30 maggio 2007.

Con riguardo alla definizione del montante finale accumulato, rilevante nella determinazione dell'importo della prestazione pensionistica liquidabile in capitale e nel raffronto con l'importo dell'assegno sociale, è stato precisato che occorre fare riferimento alla posizione effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già all'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. Ai fini del calcolo dell'importo massimo liquidabile in capitale, si devono poi sottrarre dal montante finale accumulato le somme già percepite dall'iscritto per anticipazioni e non restituite alla forma pensionistica e sul montante residuo calcolare il 50 per cento.

Circa la possibilità di percepire anticipazioni più di una volta nel corso della fase di accumulo, è stato confermato, anche con riguardo al Decreto, quanto a suo tempo precisato negli Orientamenti in materia di anticipazioni dell'ottobre 2002 rispetto alla corrispondente disposizione del Decreto lgs. 124/1993 e cioè che, in assenza di contrarie indicazioni normative, è possibile la presentazione di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo.

Quanto agli otto anni di iscrizione, necessari per fruire delle anticipazioni correlate all'acquisto della prima casa di abitazione, a lavori di ristrutturazione e alle ulteriori esigenze dell'iscritto, è stato rilevato che tale periodo è quello minimo utile per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le predette causali e che, una volta maturato questo periodo, l'iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta.

E' stata, comunque, confermata la sussistenza di margini di autonomia per gli organi delle forme pensionistiche complementari nel regolare il concreto esercizio del diritto all'anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa della forma.

Circa i massimali delle anticipazioni, è stato osservato che occorre prendere in considerazione, ai fini del calcolo, il montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell'erogazione dell'anticipazione). In caso di reiterata richiesta di anticipazioni, occorre inoltre procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell'importo come sopra determinato rispetto al limite percentuale complessivo introdotto dal Decreto prendendo a riferimento, come già precisato nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari del 28 giugno 2006, la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Con specifico riguardo, poi, alle ipotesi delle anticipazioni per "ulteriori esigenze" degli iscritti, al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, è stato ritenuto che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non possa superare, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Adesione dei pensionati alla previdenza complementare – Con gli Orientamenti del 24 gennaio 2008 sono state fornite delucidazioni in merito alla possibilità, alla luce delle novità recate dal Decreto, per i soggetti titolari di pensione di aderire alla previdenza complementare.

In primo luogo, è stato evidenziato che il Decreto non attribuisce un generico diritto di adesione alla previdenza complementare per i pensionati, ma si limita a stabilire il diritto, per un iscritto ad una forma pensionistica, di proseguire volontariamente la contribuzione alla forma medesima oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Quanto, poi, all'interpretazione delle espressioni "raggiungimento dell'età pensionabile" e "data del pensionamento" contenute nel Decreto, la COVIP ha espresso l'avviso che, in assenza di ulteriori specificazioni, le stesse siano da intendersi riferite al compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

E' stato, così, concluso che l'adesione a forme pensionistiche complementari da parte di soggetti pensionati è da considerarsi preclusa ai titolari di pensione di vecchiaia o di altro trattamento pensionistico, qualora gli stessi abbiano già compiuto l'età pensionabile; per tali soggetti sussiste esclusivamente la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in virtù di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento; l'adesione è, invece, ammessa per i pensionati di anzianità che non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento del trattamento di vecchiaia, a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile.

Risposte a quesiti – Alcuni chiarimenti sono stati forniti dalla COVIP anche mediante la formulazione di risposte a quesiti.

Tra le varie risposte fornite, si segnala il chiarimento formulato in merito alla norma transitoria contenuta nel DM Lavoro 79/2007, sui requisiti di professionalità. Al riguardo, è stato espresso l'avviso che la predetta norma sia da intendersi riferita a quei soggetti, le cui cariche erano previste dal Decreto lgs. 124/1993, e che sono in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal DM Lavoro 211/1997 e ora non più ammessi dalla nuova normativa. La norma transitoria non trova, invece, applicazione nei riguardi dei componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti, così come dei responsabili dei PIP, le cui cariche sono state previste *ex novo* dal Decreto, che siano stati nominati nelle more dell'adozione del DM Lavoro 79/2007 e non risultino in possesso dei requisiti dallo stesso previsti. In considerazione di quanto sopra, è stata rappresentata l'esigenza che i componenti degli organismi di sorveglianza – così come i responsabili dei PIP – che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal DM Lavoro 79/2007 siano tempestivamente sostituiti, ancorché fossero stati nominati in epoca antecedente all'entrata in vigore del DM Lavoro 79/2007.

Sotto il profilo degli organi di amministrazione, è stato, inoltre, precisato che la limitazione del numero di mandati dei consiglieri di amministrazione, indicata nello Schema di statuto COVIP, è da intendersi riferita solo ai mandati decorrenti dall'elezione del primo organo di amministrazione e non anche al mandato conferito in sede di atto costitutivo, considerato che i consiglieri così nominati durano in carica per un periodo limitato, fino all'insediamento dell'organo di amministrazione di origine elettiva.

Con riferimento ai fondi pensione aperti, è stata, poi, ammessa la possibilità di avvalersi della procedura semplificata di modifica regolamentare di cui alla Deliberazione COVIP del 30 novembre 2006 anche con riguardo alle ipotesi d'istanze

intese ad ottenere la scissione di un fondo pensione aperto, già iscritto all'Albo alla data del 31 dicembre 2006, e la contestuale istituzione di separati fondi dedicati alle adesioni individuali o collettive. In questo caso, il nulla osta a suo tempo espresso dalle Autorità di vigilanza sui soggetti istitutori, in sede di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio di un fondo pensione aperto, è stato ritenuto poter già configurare il parere previsto dall'art. 12, comma 3, del Decreto.

In tema di anticipazioni, è stato fatto presente che la disposizione del Decreto relativa alle eventuali reintegrazioni lascia, in principio, liberi gli iscritti di definirne la relativa cadenza, considerato che il riferimento alle contribuzioni annuali è da ritenersi strettamente correlato al possibile superamento dei limiti annuali di deducibilità fiscale. E', comunque, ammissibile che le forme pensionistiche complementari introducano un'autonoma regolamentazione sulle modalità di versamento delle reintegrazioni.

Infine, in merito alle anticipazioni richieste per lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio dal proprietario, è stato evidenziato che la normativa di riferimento espressamente richiede che le spese sostenute per tali interventi siano documentate secondo le regole dettate ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Occorre, quindi, tener conto, che ai sensi della disciplina fiscale e dei relativi orientamenti interpretativi, il diritto alla detrazione spetta per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

* * *

Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura – Per completezza, è opportuno anche dare indicazione del Decreto lgs. 196/2007, con il quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2004/113/CE, per la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura (*cf.* Relazione COVIP 2004, *paragrafo 1.4*), che ha integrato il Decreto lgs. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

In particolare, si evidenzia il nuovo art. 55-*quater* del predetto Codice, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, che impone ai fornitori dei predetti servizi di prevedere premi e prestazioni *unisex* con riguardo a tutti i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto lgs. 196/2007. Il sopra citato articolo fa, comunque, salva la possibilità di prevedere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali allorché il fattore sesso risulti ancora determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti ed accurati dati attuariali e statistici.

In base a tale previsione normativa, risulta rimessa ai soggetti fornitori di detti servizi ogni valutazione in merito al mantenimento o meno di differenze tra uomini e donne circa le tariffe e le prestazioni. Il compito di verificare che le predette differenze abbiano a fondamento dati attuariali e statistici affidabili e di monitorare l'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante risulta, poi, affidato all'ISVAP.

Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del Decreto lgs. 80/1992 – Da segnalare è anche la Circolare INPS del 22 febbraio 2008, contenente le note operative per l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del Decreto lgs. 80/1992, richiamato dall'art. 16 del Decreto, con il quale è stata prevista l'istituzione presso l'INPS, in attuazione della Direttiva europea 80/987/CEE, di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Al riguardo, la Circolare precisa quali sono i soggetti che hanno titolo di attivare il Fondo, specificando che le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi. Le prestazioni garantite dal Fondo (corrispondenti al contributo del datore di lavoro, al contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato e alla quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato) sono, comunque, corrisposte al fondo pensione di riferimento. L'iscrizione del lavoratore dipendente ad una delle forme pensionistiche disciplinate dal Decreto ed iscritte all'Albo COVIP, sia di nuova istituzione che preesistenti, è, pertanto, un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi.

La Circolare, fornisce, inoltre, specifici chiarimenti sulle situazioni (ad esempio assoggettamento a procedure concorsuali) inerenti il datore di lavoro che danno titolo all'intervento del Fondo e sulle condizioni in presenza delle quali è possibile attivarlo, nonché sulle modalità di redazione e inoltro della domanda. E' infine precisato che la richiesta è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e che la garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del Decreto lgs. 80/1992.

Linee guida per la gestione dei trasferimenti tra le forme di previdenza complementare – Nei primi mesi del 2008 è stata, infine, formalizzata l'adozione, da parte delle associazioni rappresentative dei fondi pensione negoziali e delle società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP, di Linee guida per la gestione dei trasferimenti tra le forme di previdenza complementare. Il documento definisce, uniformandoli, gli adempimenti a carico dei fondi pensione interessati dall'operazione di trasferimento e mira ad assicurare l'ottimizzazione dei tempi di evasione delle richieste e la completezza dei dati informativi. L'iniziativa costituisce il primo significativo esempio, nel nostro ordinamento, di autoregolamentazione del settore ed è funzionale al raggiungimento di una maggiore convergenza e standardizzazione delle migliori pratiche inerenti lo svolgimento delle principali attività operative a carico dei fondi pensione.

3. I fondi pensione negoziali

3.1 L'assetto del settore

A fine 2007, risultano autorizzati all'esercizio dell'attività e iscritti all'Albo 42 fondi pensione, per effetto di quattro nuove autorizzazioni e di due cancellazioni. E' stato inoltre iscritto in un'apposita sezione dell'Albo il fondo pensione FONDINPS.⁵

Le nuove autorizzazioni riguardano i fondi ARTIFOND (lavoratori dipendenti delle aziende artigiane), PREVILOG (dipendenti da aziende della logistica), AGRIFONDO (operai agricoli, florovivaisti, quadri e impiegati agricoli) e PREVIPROF (dipendenti degli studi professionali), per i quali nel corso del 2007 si è definitivamente conclusa la fase di istituzione avviata nel corso dell'anno precedente.

Nei primi mesi del 2007 si è provveduto alla cancellazione dall'Albo di FONSER e FONDARTIGIANI, una volta completata la fase di liquidazione che era stata avviata in considerazione della registrata sostanziale impossibilità di proseguire nell'iniziativa, a causa dello scarso numero di adesioni raccolte e dell'insufficiente patrimonio accumulato.

I 38 fondi pensione rivolti ai lavoratori subordinati sono così ripartiti: 29 fondi di categoria, di cui 3 territoriali, 9 aziendali o di gruppo; a questi si aggiungono 4 fondi pensione dedicati a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Con riguardo all'offerta rivolta dai fondi pensione negoziali ai lavoratori dipendenti, sono da segnalare le numerose iniziative assunte dai fondi finalizzate all'estensione dell'area dei destinatari.

⁵ FONDINPS, pur non essendo propriamente un fondo pensione negoziale in quanto non derivante da accordi collettivi, viene in considerazione in questo capitolo in ragione della specificità dei suoi destinatari.

In particolare, a seguito della sottoscrizione di appositi accordi, hanno proceduto all'ampliamento della platea di riferimento i fondi regionali SOLIDARIETÀ VENETO, che ha esteso le adesioni ai dipendenti delle aziende artigiane del Veneto e FOPADIVA che, a seguito della fusione con il fondo pensione preesistente FCS, accoglie anche i lavoratori dipendenti della regione autonoma Valle d'Aosta e di altri enti non economici regionali. Ampliamenti della platea hanno riguardato anche i fondi pensione settoriali: ASTRI, che ha previsto la possibilità di adesione dei lavoratori dei settori autonoleggio vetture e autorimesse; FONDAPI, che è divenuta la forma pensionistica di riferimento anche per i lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori cemento, comunicazione e servizi innovativi; PREVIAMBIENTE, che ha inserito tra i destinatari i lavoratori dei servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; e infine FONTE, che attualmente accoglie anche i dipendenti degli istituti di vigilanza privati e delle imprese di pulizie. Aperture a nuovi destinatari sono state altresì realizzate da parte di EUROFER e BYBLOS, nonché da parte del fondo di nuova costituzione, AGRIFONDO.

Anche il settore del lavoro autonomo è stato interessato da un'iniziativa di ampliamento dell'area dei destinatari con FONDOSANITÀ (già FONDODENTISTI) che ha operato, a seguito di specifici accordi con l'ENPAM (ente di diritto privato di cui al Decreto lgs. 509/1994), una sostanziale trasformazione della forma pensionistica, in precedenza destinata ai soli dentisti e ora rivolta a tutti gli esercenti la professione medica ed odontoiatrica iscritti all'ENPAM, nonché agli infermieri professionali e ai farmacisti.

Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, il fondo ESPERO, destinato ai dipendenti del comparto scuola, è l'unico fondo pensione autorizzato all'esercizio dell'attività. Altre iniziative in corso riguardano la costituzione del fondo per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale, per il quale è in programma la presentazione della formale istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché del fondo destinato ai dipendenti del comparto Ministeri e degli Enti pubblici non economici, il cui assetto è ancora in fase di definizione.

In corso d'anno è stato anche approvato il regolamento di FONDINPS. Come è noto, si tratta della forma pensionistica complementare istituita quale patrimonio autonomo e separato presso l'INPS, ai sensi dell'art.9 del Decreto lgs. 252/2005 (di seguito Decreto), al fine di accogliere i flussi di TFR dei lavoratori silenti nei cui confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8, comma 7, lett. b), nn.1 e 2 del Decreto.

Alla fine del 2007, pertanto, la platea complessiva dei lavoratori per i quali risulta istituita una forma pensionistica collettiva attuata attraverso un fondo pensione negoziale supera i 13 milioni di unità, di cui quasi 11 milioni sono lavoratori dipendenti e oltre 2 milioni lavoratori autonomi.

Sotto il profilo del numero complessivo degli iscritti ai fondi pensione negoziali, che nel 2007 ha raggiunto quasi 2 milioni di unità, si registra un aumento di circa 800

mila nuove unità; il dato evidenzia la positiva risposta alla riforma della previdenza complementare e una rinnovata capacità di penetrazione nella complessiva area di riferimento.

Con particolare riguardo al patrimonio complessivo dei fondi pensione negoziali (ANDP) che, alla fine del 2007, si attesta intorno ai 12 miliardi di euro, si registra un aumento di circa il 25 per cento rispetto al 2006.

I fondi pensione negoziali in gestione finanziaria, a fine 2007, sono 36, la quasi totalità (32) ha adottato una struttura multicomparto (*cf. infra, paragrafo 3.4*) ad essi fanno riferimento quasi 1,8 milioni di iscritti.

Tav. 3.1

Fondi pensione negoziali. Iscritti e ANDP per tipologia di comparto.

(anno 2007; dati di fine periodo; importi in milioni di euro)

Tipologia di fondo/comparto	Fondi	Comparti	Iscritti		ANDP	
	Numero	Numero	Numero	%	Importo	%
Fondi in gestione finanziaria	36		1.891.786		11.492	
Monocomparto	4		125.992	6,7	632	5,5
Multicomparto	32	95	1.765.794	93,3	10.860	94,5
<i>Obbligazionario</i>		59	1.012.158	53,5	5.805	50,5
<i>Bilanciato</i>		28	728.181	38,5	4.724	41,1
<i>Azionario</i>		8	25.455	1,3	331	2,9
Altri fondi	6		96.853		107	
Totale fondi pensione negoziali	42		1.988.639		11.599	
<i>Per memoria:</i>						
Comparti garantiti ⁽¹⁾	31	31	229.472	12,1	560	4,9

(1) Si tratta di comparti a cui è destinato il TFR tacito.

* * *

Nel corso del 2007 sono stati avviati 44 procedimenti amministrativi di approvazione, che sono stati tutti conclusi entro l'anno.

Il 2007 ha rappresentato un anno molto intenso dal punto di vista dell'attività di vigilanza ordinamentale in considerazione dell'anticipata entrata in vigore della riforma. Il maggiore impegno è stato profuso nell'attività istruttoria sugli adeguamenti degli statuti dei fondi pensione negoziali, con l'obiettivo di predisporre le condizioni affinché il nuovo sistema della previdenza complementare potesse concretamente partire nei ristretti tempi imposti dalla normativa.

Tav. 3.2

Fondi pensione negoziali. Procedimenti di approvazione.
(anno 2007)

	Numero
Procedimenti relativi all'adeguamento degli statuti alla riforma	36
Procedimenti relativi all'approvazione di modifiche successive all'adeguamento	8
Tipologia di modifiche	
<i>Destinatari</i>	8
<i>Scelte di investimento</i>	1
<i>Spese</i>	3
<i>Contribuzione</i>	2
<i>Modalità di funzionamento degli organi</i>	5
<i>Di natura formale</i>	13
Totale procedimenti	44

Il processo di adeguamento ha riguardato 36 fondi. La maggior parte di essi (33 fondi) ha presentato la relativa istanza tra la fine dell'anno 2006 (22) e gli inizi di gennaio 2007; fatti salvi i casi in cui si è reso necessario procedere a richieste di chiarimenti, tutti i procedimenti sono stati conclusi ben prima del termine di 90 giorni stabilito dal Regolamento COVIP del 30 novembre 2006, in materia di procedure di adeguamento degli statuti alla nuova normativa; in nessun caso sono state disposte proroghe dei termini. Tutti i fondi hanno conseguito l'approvazione dei relativi statuti modificati in tempi utili (31 maggio 2007) per consentire ai datori di lavoro di fornire l'informativa prevista dall'art. 8, comma 8, del Decreto.

Gli altri fondi hanno presentato istanza nel mese di giugno 2007. Si tratta di due forme pensionistiche non interessate a raccogliere nuove adesioni mediante il conferimento tacito del TFR (FONDOSANITÀ, il cui statuto è stato approvato nel mese di luglio e FONDO FAMIGLIA, rivolto alle casalinghe, il cui statuto è stato approvato nel mese di settembre e che ha, peraltro, deliberato lo scioglimento nei primi mesi del 2008), e del fondo pensione ESPERO (il fondo per pubblici dipendenti della scuola e dipendenti delle scuole private), il cui adeguamento, approvato nel mese di settembre, si è reso necessario ai fini della raccolta delle adesioni dei dipendenti privati delle scuole.

Oltre all'adeguamento degli statuti alle novità introdotte dalla riforma, si è rilevata una particolare attenzione da parte dei fondi a strutturare la propria organizzazione in maniera tale da meglio rispondere alle nuove esigenze del settore. A tale fine sono infatti state introdotte modifiche ritenute convenienti per meglio realizzare la finalità previdenziale, secondo la filosofia della riforma.

Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto in occasione dell'adeguamento dello statuto, ma anche successivamente sono stati portati all'attenzione della COVIP, per l'approvazione, ulteriori aggiustamenti e novità statutarie. Tra le principali modifiche

complessivamente apportate, si segnalano quelle relative all'area dei destinatari e al regime delle spese.

Quanto alle modifiche statutarie relative all'ampliamento della platea dei potenziali aderenti, hanno provveduto ad adeguare il testo di statuto alla nuova realtà di riferimento i fondi pensione FONDOSANITÀ, SOLIDARIETÀ VENETO, FOPADIVA, FONDAPI, ASTRI, PREVIAMBIENTE, FONTE, EUROFER, BYBLOS e AGRIFONDO (*cf. supra*). In taluni casi l'estensione ha riguardato i lavoratori assunti in prova e/o con contratto a termine (FOPEN, PEGASO).

Conformemente allo Schema di statuto approvato dalla COVIP in data 31 ottobre 2006, i fondi hanno riportato nei rispettivi statuti la struttura dei costi e hanno indicato la misura delle spese nella nota informativa. Il regime delle spese risulta ora definito con maggiore chiarezza per tutti i fondi (*cf. infra, paragrafo 3.2*).

Quanto ai profili di investimento, lo Schema riconosce ampi margini di autonomia alla descrizione statutaria. Al riguardo, si rileva che la quasi totalità dei fondi ha preferito indicare il numero minimo dei comparti in cui il fondo si articola, demandando all'organo amministrativo la competenza all'effettiva implementazione degli stessi, ferma restando la necessità di assicurare un'opportuna diversificazione sotto il profilo del rischio e del rendimento; tre statuti contengono invece la descrizione delle principali caratteristiche dei comparti. In ogni caso, la nota informativa è il documento nel quale trovano spazio la descrizione completa e le ulteriori informazioni di dettaglio.

Tra gli altri elementi di novità che lo Schema di statuto presenta riguardo ai profili di investimento, la possibilità di consentire all'iscritto di suddividere la posizione individuale tra più comparti è stata adottata da 7 fondi. Con interesse è stata guardata anche la facoltà di prevedere che il fondo stipuli con la banca depositaria una convenzione per il calcolo del valore della quota (oltre la metà degli statuti contempla tale eventualità).

Quanto ai profili organizzativi, i fondi hanno per lo più riportato nel nuovo testo statutario i modelli già adottati, senza operare sostanziali modifiche se non, in taluni casi, al fine di rendere più fluido il funzionamento degli organi (4 fondi pensione). Con riguardo alla scelta, contemplata nello Schema di statuto, tra l'attribuzione della funzione di responsabile del fondo a un soggetto diverso dal direttore generale ovvero di far coincidere le due figure, è quest'ultima la soluzione che la quasi generalità dei fondi ha preferito.

Tutti i fondi pensione hanno riportato nel nuovo testo di statuto la previsione, già presente nella maggior parte degli statuti sulla base di specifiche previsioni delle fonti istitutive, relativa alla possibilità di riscatto della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, anche al di fuori dalle ipotesi per le quali il Decreto prevede un regime fiscale più favorevole.

Non sono molti i fondi pensione (6) che hanno scelto di prevedere per statuto la possibilità di attivare una posizione previdenziale a favore di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti.

I procedimenti di variazione dell'Albo dei fondi pensione sono stati complessivamente 9, di cui due relativi alle cancellazioni, quattro alle nuove iscrizioni di fondi pensione negoziali e tre conseguenti a modifiche statutarie (soggette ad approvazione ovvero a comunicazione) che hanno interessato gli elementi identificativi.

* * *

Le novità introdotte dalla riforma, e ancor più quelle che potrebbero profilarsi in materia di investimenti e di conflitti di interesse, richiedono che, al fine di garantire la giusta tutela agli iscritti e il buon funzionamento della previdenza complementare, in prospettiva i fondi pensione compiano un notevole sforzo per la strutturazione di un adeguato assetto organizzativo – anche in termini di crescita delle professionalità tecniche e manageriali dei componenti dell'organo amministrativo – e di un efficiente sistema di controlli interni – con particolare riferimento al controllo della gestione finanziaria.

È in considerazione di ciò che la COVIP ha dedicato specifica attenzione, soprattutto nel secondo semestre del 2007 quando l'adeguamento statutario era stato completato dalla maggior parte dei fondi, sia al monitoraggio della capacità dei fondi stessi di realizzare l'iniziativa previdenziale intrapresa, nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, sia alla verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. L'intervento ha riguardato situazioni che presentavano profili problematici, utilizzando gli usuali strumenti di vigilanza messi a disposizione dal Legislatore e ritenuti, di volta in volta, più adeguati ai casi di specie.

In particolare, sotto il primo profilo, all'esito della verifica sono state individuate talune situazioni, tutte relative a fondi pensione di dimensioni ridotte, di difficoltà nel raggiungimento di livelli di adesione e di contribuzione adeguati alle ipotesi di crescita dell'iniziativa previdenziale. Per cinque di tali fondi si è proceduto ad approfondimenti di carattere tecnico, i cui risultati sono in corso di valutazione. Per altri tre fondi, rispetto ai quali si sono profilati aspetti problematici di maggiore delicatezza, si è ritenuto necessario convocare formalmente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'art.19, comma 4, *lett. a)* del Decreto. I relativi incontri sono avvenuti nei primi mesi dell'anno in corso; in un caso, è stata intrapresa l'attività propedeutica all'avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio (si tratta del fondo PREVIDOC, destinato ai dottori commercialisti).

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi dei fondi, l'analisi condotta in sede di vigilanza cartolare ha talvolta evidenziato la necessità di essere puntualizzata, a seconda dei casi, con la richiesta di informazioni, chiarimenti o apposite relazioni valutative dei competenti organi (ciò è accaduto per 12 fondi, tre dei quali avevano fatto registrare

variazioni percentuali negative del valore della quota di taluni comparti, *cfr. infra, paragrafo 3.4.2*) o con verifiche ispettive (quattro) – alcune delle quali concluse nel 2007 e altre in programmazione per l'anno 2008 – sia di carattere generale che mirate; in quest'ultimo caso le ispezioni sono rivolte, in particolare, all'esame del modello organizzativo adottato per il controllo sulla gestione finanziaria, o all'approfondimento dei profili organizzativi nei rapporti con gli aderenti, o anche all'analisi dell'organizzazione delineata per assicurare la *compliance* alle disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento ai profili amministrativo-contabili. Nel caso di FONDO FAMIGLIA la verifica ispettiva ha evidenziato la significativa dimensione delle disfunzioni che erano già emerse nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza, in relazione alle quali il fondo stesso ha ritenuto di procedere allo scioglimento volontario; è pertanto in corso la fase di liquidazione.

3.2 I costi

I fondi negoziali per lo svolgimento della loro attività sostengono spese di natura amministrativa e finanziaria. Le spese amministrative sono riferite al costo della sede e del personale, ai compensi per gli organi statutari, agli oneri per i servizi amministrativi acquistati da terzi (principalmente il *service* amministrativo), mentre le spese finanziarie riguardano i compensi per i gestori delle risorse e per la banca depositaria.

I costi complessivamente sostenuti dai fondi pensione negoziali in operatività finanziaria nel 2007 ammontano a circa 51 milioni di euro, di cui 33 relativi alla gestione amministrativa e 18 alla gestione finanziaria.

Per il 2007, l'incidenza degli oneri totali sul patrimonio, pari allo 0,45 per cento sul totale delle risorse in gestione a fine anno, risulta tendenzialmente in linea con quella riscontrata nell'anno precedente.

Contrariamente agli anni passati, nel corso del 2007 vi è stata un'inversione di tendenza nell'andamento delle spese di natura finanziaria (oneri di banca depositaria e remunerazione dei gestori finanziari) che si riducono passando dallo 0,20 per cento del patrimonio di fine 2006 allo 0,16 per cento di fine 2007.

Tav. 3.3


Fondi pensione negoziali. Oneri di gestione.⁽¹⁾*(anni vari; valori percentuali salvo spese amministrative pro capite in euro)*

	2006	2007
Spese/ Patrimonio fine esercizio	0,44	0,45
gestione amministrativa	0,24	0,29
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi	0,09	0,11
spese generali	0,10	0,12
spese per il personale	0,05	0,05
oneri diversi ⁽²⁾	..	0,01
gestione finanziaria	0,20	0,16
commissioni di gestione	0,16	0,13
commissioni per banca depositaria	0,04	0,03
<i>Per memoria:</i>		
Spese amministrative/Contribuzione	1,33	1,26
Spese amministrative pro capite	20	16

(1) Le elaborazioni riguardano i fondi negoziali che alla fine dei periodi considerati avevano conferito in gestione le risorse finanziarie. Le commissioni di gestione dei fondi che, in ciascun anno, erano relative a periodi inferiori a 12 mesi di operatività finanziaria sono state riportate su base annua.

(2) La voce "oneri diversi" include gli ammortamenti e, per il 2006, è al netto dei proventi che confluiscono nella gestione amministrativa.

Tav. 3.4

Fondi pensione negoziali. Incidenza delle spese sul patrimonio negli anni 2000-2007.

Alla riduzione dell'incidenza di dette spese ha contribuito il minore impatto sia degli oneri di banca depositaria che delle commissioni corrisposte ai gestori finanziari, nell'ambito delle quali vi è stata una lieve riduzione degli oneri di incentivo, per via delle *performance* dei fondi pensione mediamente inferiori a quelle dei *benchmark*, e delle commissioni fisse di gestione.

Con riferimento a queste ultime, considerando i 207 mandati di gestione attivi alla fine del 2007, risulta che l'aliquota media per la remunerazione dei gestori finanziari, ponderata per le rispettive risorse, si aggira intorno allo 0,13 per cento annuo del patrimonio medio gestito (0,14 per cento a fine 2006) e cresce all'aumentare del contenuto azionario delle gestioni, con livelli medi annui che vanno dallo 0,10 per cento per i mandati obbligazionari puri a valori che si attestano intorno allo 0,19 per cento per i mandati azionari. Inoltre, si nota che i 36 mandati con garanzia, tutti di tipo obbligazionario, sono caratterizzati da un'aliquota media (0,20 per cento) superiore a quella dei mandati senza garanzia (0,13 per cento).

Tav. 3.5

Fondi pensione negoziali. Regime delle commissioni di gestione per tipologia di mandato.
(anno 2007; dati di fine periodo)

Tipologia di mandato	Convenzioni	Commissioni di gestione di base ⁽¹⁾	Commissioni di incentivo
	Numero	%	Numero
Mandati senza garanzia	171	0,13	55
<i>Obbligazionario puro</i>	33	0,10	7
<i>Obbligazionario misto</i>	49	0,11	18
<i>Bilanciato</i>	45	0,15	19
<i>Azionario</i>	44	0,19	11
Mandati con garanzia	36	0,20	2
Totale	207	0,13	57

(1) Si tratta della media delle commissioni di base stabilite nelle singole convenzioni di gestione afferenti a ciascuna tipologia di mandato, ponderata per le rispettive risorse. La commissione di base, espressa su base annua, viene applicata al patrimonio medio gestito.

Nel corso del 2007, si inverte anche il *trend* che ha caratterizzato le spese amministrative nei primi anni di vita del settore: l'impatto di dette spese sul patrimonio è lievemente aumentato (0,29 per cento rispetto allo 0,24 per cento di fine 2006).


Ciò è imputabile essenzialmente ai maggiori oneri per il *service* amministrativo (rientrante negli oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi), la cui remunerazione avviene in base al numero degli aderenti, che per la maggior parte dei fondi è sensibilmente aumentato nel corso del 2007, nonché alle spese che i fondi hanno dovuto sostenere in occasione della riforma, con particolare riguardo a quelle relative alla promozione del fondo presso la platea di potenziali aderenti (rientranti nelle spese generali).

In prospettiva ci si attende un ripristino dell'andamento decrescente delle spese amministrative che, diversamente da quanto sperimentato nel 2007, tendono a crescere in valore assoluto a un ritmo inferiore rispetto al patrimonio.

Il grafico seguente, relativo all'incidenza delle spese complessive sull'attivo netto destinato alle prestazioni per ciascun fondo in gestione finanziaria nel corso del 2007 conferma il rapporto inverso tra incidenza delle spese e dimensione dei fondi: all'aumentare delle masse gestite si riduce l'incidenza delle spese totali sul patrimonio per effetto delle economie di scala che si generano sul versante delle spese amministrative.

Tav. 3.6

Fondi pensione negoziali. Spese complessive in percentuale dell'ANDP.⁽¹⁾
(anno 2007; scala logaritmica per l'ascissa; patrimonio in milioni di euro)



(1) L'insieme non comprende il FONDO FAMIGLIA e ARTIFOND in quanto non significativi.

* * *

Nei fondi pensione negoziali le spese sostenute dal fondo sono a carico degli aderenti, e talvolta delle aziende aderenti, con diverse modalità poiché la politica dei costi stabilita dai fondi contempla una differenziazione in relazione alle varie tipologie di spese da finanziare.

In particolare, gli oneri di natura finanziaria vengono coperti attraverso prelievi dal patrimonio del fondo e gravano sui lavoratori in proporzione alla posizione individuale detenuta.

Gli oneri di natura amministrativa sono finanziati *in primis* mediante prelievo dalle contribuzioni periodiche dei lavoratori della quota associativa che grava sui